



CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE

*Provincia di Napoli
Servizio Politiche Sociali*

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIOECONOMICO

---==ooOoo===--

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26/11/2013
Modificato ed Integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20/05/2014**

Articolo 1 - Oggetto. Principi generali.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per l'erogazione di benefici economici in favore di individui e nuclei familiari che versino in disagiate condizioni socioeconomiche.

L'Amministrazione Comunale eroga benefici di natura economica in favore di persone e nuclei familiari che versano in disagiate condizioni socioeconomiche, compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nei capitoli a ciò destinati nel proprio bilancio di previsione.

Annualmente la Giunta Comunale stabilisce, con proprio provvedimento, l'ammontare complessivo dei benefici economici erogabili per tali finalità nell'anno solare ed i limiti minimo e massimo delle erogazioni ammissibili in favore del singolo beneficiario, sia esso individuo o nucleo familiare.

Con lo stesso atto, inoltre, la Giunta Comunale compie una ricognizione della soglia annuale di povertà assoluta, corrispondente al minimo vitale INPS, eventualmente rettificata (in aumento o in diminuzione) in base ad altri indicatori statistici, che andrà a costituire il limite massimo di reddito familiare ISEE per l'ottenimento dei contributi di cui al presente regolamento.

Entro tali limiti la Giunta autorizza il Dirigente del I Settore – Servizio Politiche Sociali all'erogazione dei benefici economici nel rispetto delle modalità stabilite dal presente regolamento.

Nelle more della definizione annuale da parte della Giunta Comunale dei parametri di cui sopra, il Dirigente preposto, potrà operare (in quota parte) nei limiti dello stanziamento - e con le soglie reddituali previste - per l'anno precedente.

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità assistenziale disciplinati dal presente regolamento sono erogati – ad eccezione di quelli emergenziali – previo avviso pubblico indicante criteri e modalità per il loro ottenimento e sono oggetto di coordinamento con le altre misure di sostegno al reddito individuale e familiare esistenti, allo scopo di evitare, per quanto possibile, il cumulo dei benefici ed il cronicizzarsi dell'intervento assistenziale.

Tali misure di coordinamento, ivi incluse le eventuali incompatibilità tra la percezione di diversi contributi economici sia comunali che erogati da altri Enti Pubblici, saranno adottate dalla Giunta Comunale in sede di fissazione della soglia annuale di povertà assoluta o, all'occorrenza, con diversa periodicità.

Prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di assistenza economica viene verificato che l'intervento non sia di competenza di altri Enti. Nel caso in cui si riscontri la posizione soggettiva dell'assistito a fruire del contributo richiesto nei confronti di altri Enti, i Servizi Politiche Sociali e Segretariato Sociale forniranno tutte le indicazioni e la collaborazione che si rendano necessarie per accedere a tali contributi.

La verifica della condizione economica del richiedente è effettuata, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 della L. 328/00, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 109 e s.m.i.. Tuttavia il ricorso all'I.S.E.E. ed al suo confronto con il parametro, annualmente stabilito, del “minimo vitale” non esaurisce l’indagine sulla condizione economica del richiedente, essendo richiesta ai servizi sociali comunali una valutazione complessiva del “capitale sociale” e dello “stato di bisogno” dei richiedenti, prendendo in considerazione tutte quelle variabili che possono incidervi.

Articolo 2 - Finalità dei benefici economici

Gli interventi economici si prefiggono di:

- garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi senza fonti di reddito, privo di sostegno familiare e senza altre prestazioni di tipo previdenziale;
- evitare rischi di istituzionalizzazione (in particolar modo a carico di minori, anziani e disabili);
- fronteggiare situazioni di grave disagio sociale, anche di carattere non squisitamente economico, che non trovino adeguata risposta nella rete dei servizi sociali e socio-sanitari esistente sul territorio.

Articolo 3 - Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi di cui al presente regolamento, i cittadini sia italiani che stranieri residenti nel Comune di Frattamaggiore.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge Regionale 11 del 23 ottobre 2007, potranno essere beneficiari degli interventi anche i profughi, gli stranieri senza permesso di soggiorno, gli apolidi e coloro che occasionalmente si trovino nel territorio comunale qualora l’erogazione del contributo costituisca o integri misure di “pronto intervento sociale”.

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 della stessa Legge Regionale, accedono prioritariamente alle misure previste dal presente regolamento le persone in condizione di povertà o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 4 - Tipologia dei benefici di natura economica e modalità di erogazione

Gli interventi e/o benefici di natura economica possono essere di tre tipologie:

- **ordinari;**
- **straordinari;**
- **indifferibili e urgenti (emergenziali).**

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati potranno essere erogati mediante:

- a) la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria comunale (per cifre inferiori ai 1.000,00 Euro), ovvero mediante bonifico bancario (per cifre superiori ai 1.000,00 Euro);
- b) corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata alla copertura di determinate spese del nucleo familiare (utenze, canoni di locazione scaduti, spese mediche e scolastiche, etc.);
- c) l'assegnazione di una cifra in denaro all'Assistente Sociale Comunale, finalizzata alla copertura di spese essenziali del nucleo familiare richiedente, qualora sia necessario garantire la corretta destinazione dei fondi e la tutela di soggetti deboli in contesti conflittuali o fortemente degradati. In tale specifico caso l'A.S. comunale potrà anche individuare all'interno del contesto familiare difficoltoso un soggetto che dia garanzie di affidabilità e possa a questi indirizzare il contributo economico a sostegno della famiglia anche se trattasi di soggetto diverso dal richiedente.

Articolo 4.1 - Intervento ordinario

Per intervento economico ordinario si intende un sussidio economico erogato periodicamente quale sostegno all'assistito e/o al suo nucleo familiare in presenza di situazioni di disagio socioeconomico che non si esauriscono in un ristretto lasso temporale. Si tratta di una tipologia di intervento che assorbe i contributi economici già ordinariamente erogati dall'Ente, ai sensi della precedente disciplina, rispettivamente in favore:

- dei nuclei familiari di persone detenute ed ex-detenute
- di persone affette da patologie mediche che comportino considerevoli spese mediche
- di nuclei familiari in cui siano presenti persone disabili che frequentano centri di riabilitazione, a titolo di rimborso spese per il raggiungimento di detti centri con mezzi di trasporto propri.

Per l'accesso a tale tipologia di contributi, sempre a seguito di emanazione di appositi bandi semestrali, i cittadini interessati dovranno dimostrare, oltre la condizione di disagio economico, anche il possesso dei requisiti specifici per la tipologia di sostegno richiesto.

Articolo 4.2 - Intervento straordinario

Per intervento economico straordinario s'intende un contributo economico erogato in modo occasionale (una tantum), in favore di soggetti in condizione di povertà assoluta, finalizzato a contrastare tale stato di necessità e/o a soddisfare esigenze non garantite né da altri Servizi dell'Amministrazione Comunale né da altri Enti o Istituzioni.

Il contributo è erogato ai richiedenti che dimostrino il proprio stato di bisogno a seguito di emanazione di apposito bando semestrale.

Il limite annuo massimo del sussidio straordinario erogabile ad una singola persona e/o nucleo familiare è fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 4.3 - Intervento indifferibile e urgente (emergenziale)

Per intervento economico indifferibile e urgente s'intende il contributo economico erogato una tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo all'assistito.

L'intervento indifferibile e urgente è concesso con provvedimento dirigenziale, senza previo bando pubblico, su istruttoria del competente servizio sociale dalla quale si evincano:

- le condizioni di disagio socioeconomico che hanno determinato l'attivazione dei servizi ed il canale attraverso cui se ne è acquisita conoscenza;
- le ragioni dell'indifferibilità ed urgenza;
- il valore del contributo e le modalità tecniche di erogazione proposte.

L'intervento indifferibile ed urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti altrimenti competenti.

In caso il Dirigente preposto ritenga, motivatamente, di discostarsi dalla istruttoria compiuta dai servizi sociali, rifiutando la concessione del beneficio, non è comunque preclusa la possibilità, per l'interessato/a, di proporre istanza per l'ottenimento di un contributo straordinario a seguito di emanazione del relativo avviso pubblico.

Annualmente, entro il 31 dicembre, il servizio sociale dell'Ente relaziona alla Giunta Comunale sui contributi emergenziali erogati nel corso dell'anno e sull'evoluzione delle relative situazioni di disagio.

Articolo 5 - Requisiti generali di accesso ai contributi

Hanno titolo all'assistenza economica le persone e i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda versino in stato di bisogno, ovvero siano simultaneamente in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- a) Versino in stato d'indigenza ovvero non abbiano un reddito familiare annuale ISEE superiore a quello determinato annualmente dalla Giunta Comunale, come disposto dall'art.1;
- b) Non siano titolari di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti;
- c) Non siano titolari di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- d) Siano privi di stabile occupazione;
- e) Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta, in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere, perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda;
- f) Pur mancando del requisito di cui al punto a), si trovino in una condizione eccezionale (morte di un componente sostegno di famiglia, perdita del lavoro, gravi patologie che comportano onerose spese mediche, improvvise gravi spese per l'assolvimento di obbligazioni ineludibili) che, in mancanza di adeguato sostegno, possa determinare in breve tempo, a giudizio dei Servizi Sociali Comunali, lo scioglimento del nucleo familiare in una condizione di indigenza ovvero in uno stato di bisogno cronico.

Articolo 6 - Requisiti specifici di accesso e misura dei contributi "ordinari"

6.1 - Requisiti specifici per il sostegno economico in favore delle famiglie dei detenuti ed ex detenuti

Ai fini dell'accesso a tale beneficio il/la richiedente dovrà dimostrare, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 5, i seguenti ulteriori requisiti:

- presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più persone ristrette in struttura carceraria o agli arresti domiciliari, ovvero scarcerati (fino ad un anno dal giorno della scarcerazione),
- reddito familiare ISEE riferito all'anno precedente la richiesta non superiore alla soglia di cui all'art. 1.

L'importo massimo del contributo annuo erogabile, soggetto ad eventuale revisione da parte dell'organo esecutivo, è fissato in € 150,00 per le famiglie di soggetti detenuti ed € 300,00 per gli ex detenuti (anche se sottoposti a pene sostitutive). I due interventi non sono tra loro cumulabili.

6.2 - Requisiti specifici per il sostegno economico in favore delle famiglie soggette a particolari spese mediche

Ai fini dell'accesso a tale beneficio il/la richiedente dovrà dimostrare, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 5, i seguenti ulteriori requisiti:

- presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più persone affette da patologie invalidanti¹ (in misura non sufficiente all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento) che siano costrette all'acquisto di farmaci non rimborsati dal SSN ovvero a trasporti e cure mediche fuori comune/regione residenza (non soggette a compensazione)²,
- reddito familiare ISEE riferito all'anno precedente la richiesta non superiore al 150% della soglia reddituale di cui all'art. 1.

L'importo massimo del contributo annuo erogabile, soggetto ad eventuale revisione da parte dell'organo esecutivo, è fissato in € 500,00.

6.3 - Requisiti specifici per il sostegno economico in favore delle famiglie che provvedono al trasporto in proprio di persone disabili presso i centri di riabilitazione

Ai fini dell'accesso a tale beneficio il/la richiedente dovrà dimostrare, oltre ai requisiti generali di cui all'art. 5, i seguenti ulteriori requisiti:

- presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più persone in condizione di handicap (ex L. 104/92), che non percepiscano indennità di frequenza o accompagnamento, trasportate ai centri di riabilitazione in cui eseguono terapie di qualsiasi genere con mezzi propri o comunque sostenendo i costi del trasporto,
- reddito familiare ISEE riferito all'anno precedente la richiesta non superiore al 150% della soglia reddituale di cui all'art. 1.

L'importo del contributo sarà determinato, in sede di avviso pubblico in base alla distanza chilometrica del centro di riabilitazione ed al tipo di terapia svolta (ambulatoriale/semiconvittuale o day hospital), e comunque non potrà superare nell'anno € 500,00, fatta salva l'eventuale revisione da parte dell'organo esecutivo.

¹ Ovvero con invalidità pari o superiore al 66%, desumibile dal relativo verbale di commissione medica.

² Saranno prese in considerazione le seguenti spese: spese di trasporto del paziente (ed eventualmente di un unico accompagnatore se minore), spese per farmaci, ticket o costo integrale prestazioni diagnostiche e terapeutiche, se non rimborsate dal SSN

La documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta ed atta a dimostrare il possesso di tali requisiti aggiuntivi è riportata nell'avviso pubblico per l'ottenimento dei benefici.

Articolo 7 - Nucleo familiare di riferimento

Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare del richiedente è individuato ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 109/98 e s.m.i.

Articolo 8 - Procedura per l'erogazione dei contributi

A seguito della pubblicazione del relativo avviso pubblico, la persona interessata all'ottenimento di un contributo economico - ovvero un suo familiare - presenta apposita domanda ai Servizi Sociali Comunali ³, utilizzando l'allegata modulistica ⁴, o comunque indicando con precisione agli operatori del servizio politiche sociali:

- i dati del beneficiario del contributo (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e recapiti telefonici, il codice fiscale);
- la tipologia di contributo richiesto e le relative motivazioni;
- tutte le informazioni utili alla definizione della condizione reddituale e patrimoniale del beneficiario ed in particolare la certificazione del reddito familiare ISEE riferita all'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda.

Non è escluso, in particolare nel caso di interventi di natura emergenziale, che i Servizi Sociali Comunali possano procedere d'ufficio su segnalazione di situazioni di indigenza provenienti da persone che non siano conviventi del beneficiario, ovvero da operatori e funzionari di altre istituzioni pubbliche o gruppi sociali (ass. di volontariato, sogg. della cooperazione sociale, istituzioni religiose). In tali casi la domanda di contributo è compilata dall'assistente sociale o dall'operatore competente, che avrà cura di specificare nelle motivazioni della richiesta, le modalità e la fonte di segnalazione della situazione di disagio, ai sensi dell'art. 4.3.

Ricevuta la domanda di contributo, il responsabile del procedimento, ordinariamente previa visita al domicilio del beneficiario e svolgimento delle indagini anagrafiche e patrimoniali sulle dichiarazioni rese in fase di richiesta, redige un'apposita relazione sullo stato di bisogno del richiedente e formula una proposta di intervento indicante la tipologia di prestazione da erogare, l'ammontare e la durata della stessa, oltre alle eventuali prescrizioni operative nel caso in cui al beneficio economico si accompagnino degli specifici obblighi del beneficiario ovvero altri interventi di diversa natura.

³ In particolare per le persone in stato di detenzione, si ribadisce che la richiesta di contributo potrà essere presentata esclusivamente da un suo congiunto/familiare rilevabile dalle risultanze anagrafiche.

⁴ Il modulo di domanda potrà essere annualmente aggiornato in sede di approvazione del bando di concessione per adeguarlo alle esigenze istruttorie.

Nella relazione istruttoria dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del nucleo familiare, nonché sulla sussistenza dello stato di bisogno segnalato, oltre che all'esistenza di eventuali parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti.

Prima della chiusura della relazione istruttoria, qualora il responsabile del procedimento ritenga sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invia all'interessato la comunicazione di cui all'art.10 bis L.241/1990 e s.m.i., assegnando un termine di 10 giorni per presentare ulteriori osservazioni e/o documenti.

La relazione così prodotta viene dunque sottoposta al Dirigente del Settore che, valutata la regolarità della procedura e l'esistenza delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione, provvede con proprio atto a liquidare in favore del beneficiario le somme spettanti, ovvero la rinvia al responsabile del caso per ulteriori accertamenti.

In caso di accoglimento della richiesta, il contributo potrà essere erogato al beneficiario con una delle modalità di cui all'art. 4, comma 2.

Per esigenze di trasparenza e di buon andamento della macchina amministrativa il dirigente provvederà, di preferenza, alla liquidazione dei contributi in modo aggregato e con cadenza periodica da fissare di concerto con i servizi finanziari e la Tesoreria Comunale, salvo che per fornire risposte individuali immediate nei casi emergenziali.

Sia durante la fase istruttoria che successivamente all'erogazione del contributo, l'Amministrazione Comunale opererà i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari in sede di presentazione della domanda. I controlli ordinariamente di tipo anagrafico, reddituale e patrimoniale potranno essere svolti mediante l'effettuazione di sopralluoghi domiciliari, l'acquisizione di documenti e l'accesso telematico a banche dati. L'accertamento di eventuali false o incomplete dichiarazioni determinerà la revoca dei benefici eventualmente già ottenuti, ovvero l'interruzione del procedimento amministrativo per la loro concessione, oltre alla segnalazione dell'abuso all'Autorità Giudiziaria.

L'intera procedura amministrativa connessa all'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento dovrà concludersi in ogni caso al massimo entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.

Nel caso in cui le istanze ammissibili per ciascuna tipologia di intervento superino l'ammontare delle risorse disponibili, il servizio politiche sociali provvederà a redigere un'apposita graduatoria

dei richiedenti in ordine crescente di reddito ISEE, assegnando il contributo a quei beneficiari utilmente collocati nella stessa, fino ad esaurimento delle risorse.

A parità di ISEE le richieste saranno soddisfatte in ordine di ricezione al protocollo.

Le istanze ammissibili non soddisfatte per esaurimento dei fondi stanziati, potranno essere soggette a riesame – senza ulteriori formalità – nel caso in cui, nel corso dell'esercizio finanziario di presentazione, venga aumentato il relativo stanziamento di fondi

Articolo 9 - Obblighi dei beneficiari

I beneficiari delle forme di assistenza previste dal presente regolamento sono tenuti a rispettare le indicazioni contenute nell'eventuale progetto personalizzato predisposto dai servizi sociali in vista del superamento delle condizioni che hanno determinato l'insorgere delle condizioni di disagio socioeconomico ed a segnalare agli stessi servizi sociali ogni eventuale modifica nella composizione del proprio nucleo familiare ovvero delle proprie condizioni economiche e lavorative.

Articolo 10 – Cessazione, revoca e modifica dell'intervento assistenziale

L'erogazione dei contributi economici previsti dal presente regolamento cessa:

1. per la morte del titolare, qualora questi sia beneficiario unico del contributo;
2. per il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione;
3. qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione economica da parte dell'Amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati agli alimenti e da questi non dichiarati, ovvero l'insussistenza delle condizioni di bisogno dichiarate in fase di richiesta. In questi casi, fatta salva l'eventuale azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale, il richiedente sarà escluso dall'accesso ai benefici di cui al presente regolamento per 12 mesi a decorrere dall'accertamento dei fatti.
4. per il mancato rispetto del progetto personalizzato redatto dai servizi sociali.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di modificare in ogni fase della procedura l'ammontare e/o la durata dei contributi economici concessi, previa integrazione della relazione istruttoria originariamente redatta dall'operatore responsabile del caso, nell'eventualità di sostanziali sopraggiunte modifiche delle condizioni che furono presupposto per l'erogazione dei contributi medesimi

Articolo 11 - Utilizzo dei dati personali

Tutti i dati personali di cui l'ufficio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, saranno detenuti e trattati per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione del fatto che dette attività sono individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei "dati sensibili" da parte dei soggetti pubblici. La comunicazione dei dati personali ad altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Articolo 12 – Albo dei beneficiari

I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono registrati e pubblicati – ove necessario, anche in forma aggregata - nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, dopo quindici giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'albo pretorio, successiva all'esecutività dell'atto che lo ha approvato.

Articolo 14 - Abrogazioni

Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento, devono intendersi abrogate, ad eccezione della disciplina dei contributi e delle sovvenzioni per l'organizzazione di eventi, la concessione del patrocinio dell'Ente e la disciplina relativa alla concessione d'uso degli immobili di proprietà comunale.

Articolo 15 - Rinvio

Per quanto non risulta contemplato nel presente regolamento si fa esplicito rinvio alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, nonché alle linee guida per la programmazione sociale della Regione Campania ed al Piano Sociale di Zona dell'Ambito N17.